



COMUNE DI BUCCINASCO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORDINANZA N 9 DEL 12/03/2021

OGGETTO: CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS “COVID-19” – PRESCRIZIONI A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA – DIVIETO DI UTILIZZO DI STRUTTURE SPORTIVE E AREE GIOCO SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE.

IL SINDACO

VISTO il Decreto Legge 14 Gennaio 2021, N. 2;

VISTO il Decreto Legge 23 Febbraio 2021, N. 15;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 02 Marzo 2021 e relativi allegati;

VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute del 27 Febbraio 2021;

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia N. 714 del 04 Marzo 2021;

RICHIAMATO quanto premesso e disposto nella precedente Ordinanza sindacale N. 6 del 08 Marzo 2021;

CONSIDERATO che l’attuale riacutizzazione della problematica sanitaria dovuta alla diffusione del virus “COVID-19” ha creato una situazione di particolare apprensione nel territorio Regionale, dovuta anche alla diffusione di varianti del virus che presentano maggiore rapidità di diffusione, anche tra soggetti di giovane età;

CONSIDERATO che tale riacutizzazione della situazione epidemiologica è riscontrata anche a livello locale nel Comune di Buccinasco, dove si registra un considerevole aumento dei casi positivi;

CONSIDERATO che l’art. 18 del citato D.P.C.M. 02/03/2021, consente lo svolgimento delle sessioni di allenamento, degli eventi sportivi e delle competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP) - riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e Enti di promozione sportiva;

RITENUTO che lo svolgimento delle attività sportive di cui sopra, specie nelle strutture al chiuso, possa aumentare il rischio di diffusione del virus ed il rispetto dei protocolli emanati dalle organizzazioni competenti, all’interno delle strutture sportive presenti sul territorio comunale, pubbliche e private, non può essere puntualmente garantito;

CONSIDERATO inoltre che sul territorio comunale, insistono aree private attrezzate per attività sportive e per il gioco, suscettibili di essere utilizzate da un elevato numero di persone appartenenti a più nuclei familiari e non conviventi (quali ad esempio gli spazi gioco condominiali), per le quali è sorta l’esigenza di porre in essere adempimenti atti a limitarne l’impiego;

RITENUTO quindi opportuno, a tutela della salute pubblica, sospendere lo svolgimento di ogni attività sportiva all’interno delle strutture presenti sul territorio comunale, nonché vietare l’utilizzo delle aree attrezzate per gioco e sport nei parchi pubblici, privati condominiali e nelle aree private ad uso pubblico;

RICHIAMATO altresì il Decreto Legge 25 Marzo 2020, N. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 22 Maggio 2020, N. 35;

RAVVISATA pertanto la necessità ed urgenza di emanare, sul territorio comunale, disposizioni finalizzate al contenimento della diffusione del virus “COVID-19”;-

VISTO l’art. 50 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, N. 267;-

ORDINA

Il divieto di utilizzo delle aree attrezzate per gioco e sport all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, fatta salva la possibilità di fruizione da parte di soggetti con disabilità.

Il divieto di utilizzo delle aree attrezzate per gioco e sport all’interno delle aree condominiali e, in ogni caso, in tutte quelle aree dove dette attrezzature sono suscettibili di essere utilizzate da soggetti appartenenti a diversi nuclei familiari, fatta comunque salva la possibilità di fruizione da parte di soggetti con disabilità.

A tal proposito si demanda ai proprietari delle aree private in questione, nonché alle amministrazioni condominiali ove esistenti, l’onere di esporre la presente Ordinanza in dette aree, nonché di adottare ogni iniziativa atta ad impedire l’utilizzo abusivo delle attrezzature.

La sospensione dell’attività sportiva, ancorché consentita dalla normativa vigente, vietando l’utilizzo di qualsiasi struttura – pubbliche e private – presente sul territorio comunale a ciò adibita.

Rimane consentita la sola attività sportiva o attività motoria all'aperto, con divieto di utilizzo di aree attrezzate a ciò destinate, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività motoria salvo che sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.

Le misure imposte dalla presente Ordinanza si applicano dalla data di pubblicazione della stessa e sino alla data del 6 Aprile 2021 e potranno essere prorogate in caso di permanenza delle esigenze in premessa indicate.

AVVISA

che avverso il presente provvedimento, gli interessati possono presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza, o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza;

DISPONE

la pubblicazione della presente sull’Albo Pretorio comunale, nonché la divulgazione alla cittadinanza ed agli interessati attraverso la pubblicazione sul sito web comunale ed ogni altro mezzo ritenuto opportuno;

DISPONE

altresì, la trasmissione di copia della presente, per opportuna conoscenza e per gli eventuali adempimenti di rispettiva competenza a:

Prefettura di Milano;

Comando Polizia Locale di Buccinasco;

Comando Stazione Carabinieri di Buccinasco.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

IL SINDACO
Rino Carmelo Pruiti
(atto sottoscritto digitalmente)